

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione**

Va confermata l'inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione: lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt. 615, comma 2 (per l'[opposizione all'esecuzione](#)), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per l'[opposizione agli atti esecutivi](#)), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'[opposizione di terzo all'esecuzione](#)) non può essere ritenuta meramente facoltativa, anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo.

NDR: in tal senso [Cass. civ. n. 25170 del 2018](#).

**Tribunale di Roma, sentenza del 7.4.2020, n. 5859**

*...omissis...*

Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio *omissis* eccepiva l'inesistenza del contratto di risparmio edilizio e conseguentemente la nullità del contratto di mutuo fondiario per insussistenza della causa, in presenza di un collegamento negoziale. Eccepiva altresì l'invalidità del titolo esecutivo, essendo stato il contratto di mutuo una scrittura privata non autenticata da notaio, nonché l'usurarietà degli interessi pattuiti. La XX si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

L'opposizione è infondata e va respinta.

In ordine all'eccepita insussistenza del titolo esecutivo, deve rilevarsi che nel caso in esame il titolo esecutivo azionato dal creditore è incorporato nell'atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca, e non è, quindi, rappresentato dal contratto di mutuo. Infatti, nell'atto pubblico è presente una ricognizione del debito nascente dal predetto contratto di mutuo. Pertanto, operando la ricognizione di debito un'inversione dell'onere della prova, il debitore ha l'onere di provare che il rapporto obbligatorio non sia mai sorto o che sia invalido (Sez. 3, Sentenza n. 11332 del 15/05/2009).

Quanto all'asserita nullità derivata del contratto di mutuo per mancato perfezionamento del contratto di risparmio edilizio ad esso collegato, deve osservarsi come sia incontestato che l'attuale opponente abbia sottoscritto la richiesta di stipulazione del contratto di risparmio edilizio.

Dalla lettura del documento agli atti risulta che a tale richiesta non doveva seguire la stipulazione di un ulteriore contratto e che il contratto di risparmio edilizio con XX si intendeva perfezionato all'atto di ricezione dell'accettazione della richiesta da parte di XX.

Invero, in tema di validità del contratto nell'ipotesi in cui difetti la sottoscrizione della banca, sono intervenute le Sezioni Unite, stabilendo un principio che, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.. Secondo tale interpretazione la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto è irrilevante quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione ( cfr.: Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898).

Nel caso in esame, l'accettazione da parte della Banca si evince dal fatto che, nel contratto di contratto di mutuo fondiario, dichiarava di aver concluso un contratto di risparmio edilizio, contratto cui dava esecuzione per anni. La stessa opponente nel contratto di mutuo dava atto di aver stipulato un contratto di risparmio edilizio.

Quanto alla eccepita usurarietà dei tassi applicati, si osserva che nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione non possono essere dedotti motivi nuovi, né essere formulate conclusioni diverse da quelle contenute nel ricorso introduttivo della fase cautelare.

Sul punto recentemente la Suprema Corte, dirimendo una questione controversa, si è chiaramente espressa circa l'inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, precisando che lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt.

615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa, anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo (cfr: Cass. civ. n. 25170 del 2018).

Nel caso in esame, si osserva che nel ricorso in opposizione introduttivo della fase cautelare la questione dell'usura veniva soltanto genericamente formulata come ipotesi, senza concludere per il relativo accertamento, così come nessuna conclusione veniva formulata per l'accertamento dell'entità del credito. Ne deriva che devono ritenersi inammissibili le conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio relative all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, nonché quelle inerenti la determinazione dell'entità del credito.

Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione deve essere respinta.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 4500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

